



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMBER, SCARPA BONAZZA BUORA,  
ALLEGRINI, CICOLANI, BALDINI, BEVILACQUA, SALTAMARTINI,  
BORNACIN, PISCITELLI, LATRONICO, VICARI, GALLONE e SARO**

COMUNICATO ALLA RESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009<sup>(\*)</sup>

Istituzione dell’Albo delle città d’arte e del fondo per le città d’arte

---

<sup>(\*)</sup> *Testo non rivisto dal presentatore.*

<sup>(\*\*)</sup> *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore turistico in Italia è più importante, solo per fare un esempio, dell'industria automobilistica, rappresentando una quota di PIL dell'11,4 per cento contro l'8 per cento dell'auto. E questo grazie, da un lato, alle peculiarità del nostro territorio, dall'altro alle città d'arte che fanno del nostro Paese, come ha puntualmente sintetizzato il ministro Sandro Bondi, «un museo a cielo aperto, il più grande d'Europa, un patrimonio che deve diventare una leva per lo sviluppo economico e turistico».

Peraltro la crisi degli ultimi mesi ha ulteriormente evidenziato come le cosiddette «città d'arte» presentino peculiari problematiche scaturenti proprio dal loro ruolo culturale, artistico e storico che incidono fortemente sulla gestione da parte degli amministratori locali perché tali città necessitano di

una serie di servizi ed attività da svolgere e quindi di costi che le altre città non sostengono.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di offrire alle città d'arte risorse aggiuntive peraltro non in maniera indiscriminata e paritetica ma quale premio per quelle realtà che sapranno dimostrarsi «virtuose» nell'adozione e nell'applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente. A tal fine si propone l'istituzione di un Albo delle città d'arte al quale i comuni potranno accedere se avranno conseguito determinati obiettivi di buona amministrazione e l'istituzione di un correlato fondo per la distribuzione delle risorse aggiuntive suddette.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerate «città d'arte» quelle città nel cui ambito siano presenti testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etnoantropologica e che abbiano adottato atti di regolamentazione delle discipline di settore, di pianificazione urbanistica e territoriale e di programmazione delle politiche di settore finalizzati al perseguimento degli obiettivi di preservazione dei beni culturali, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto visivo urbano originari, nonché la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico.

### Art. 2.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, è istituito l'Albo delle città d'arte italiane, al quale possono essere iscritte le città che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 1 e che rispettano i principi stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le modalità di accesso all'Albo di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento da adottare con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A parziale deroga di quanto stabilito dal comma 2, i comuni capoluogo di regione nonché delle province autonome di Trento

e di Bolzano, se classificati «città d'arte» ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono automaticamente iscritti nell'Albo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I comuni corrispondenti ai siti e ai centri storici inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO sono considerati ai fini della presente legge «città d'arte» e sono automaticamente iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

### Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Commissione per le città d'arte.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il numero di membri della Commissione di cui al comma 1, le sue modalità di funzionamento nonché le modalità di corresponsione ai suoi componenti di un indennizzo a valere sul fondo per le città d'arte di cui all'articolo 4.

3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha il compito di valutare le richieste pervenute dai comuni interessati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2. Qualora l'esito della valutazione sia positivo, provvede ad iscrivere il comune richiedente nell'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha altresì il compito di verificare, con cadenza biennale, il permanere dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, così da confermare o meno la permanenza del comune nell'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

## Art. 4.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per le città d'arte.

2. Il fondo è finanziato con le risorse derivanti:

a) da una quota percentuale pari al 20 per cento delle risorse che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa disciplinata dall'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, annualmente destina alla realizzazione del proprio oggetto sociale, derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché da ogni altro finanziamento ricevuto o operazione posta in essere dalla società stessa;

b) da una quota percentuale pari al 10 per cento degli utili derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) da una quota percentuale pari al 10 per cento del gettito attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali derivante dal prelievo dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano all'interno delle quali sono presenti uno o più comuni iscritti nell'Albo delle città d'arte italiane con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. Nella ripartizione delle risorse, la priorità viene assegnata, nell'ordine, agli interventi proposti dai comuni in-

seriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ai comuni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai restanti comuni inseriti nell'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Ogni regione o provincia autonoma conclude con il Ministero per i beni e le attività culturali un accordo che stabilisce l'utilizzo e la destinazione alle singole città d'arte iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma.



